

**DELIBERAZIONE 15 GENNAIO 2019**

**3/2019/E/EEL**

**ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA, SEZIONE II, 1889/2018, RELATIVA ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 258/2017/E/EEL**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1048<sup>a</sup> riunione del 15 gennaio 2019

**VISTI:**

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e, in particolare, gli articoli 108 e ss. (di seguito: Regio Decreto 1775/33);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. *f-ter*);
- il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del processo amministrativo";
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- il decreto del Presidente della Regione Sicilia 18 luglio 2012, n. 48 (di seguito: decreto Presidenziale 48/12);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2017, 258/2017/E/eel, recante "Decisione del reclamo presentato da Cuttitta S.r.l. nei confronti di e-

distribuzione S.p.a., pratica di connessione 107082875” (di seguito: deliberazione 258/2017/E/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 9 ottobre 2018, 492/2018/E/eel, recante “Avvio di procedimento per l’esecuzione della sentenza del Tar Lombardia, sezione II, 1889/2018, relativa alla deliberazione dell’Autorità 258/2017/E/eel” (di seguito: deliberazione 492/2018/E/eel);
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione II, 30 luglio 2018, n. 1889 (di seguito: sentenza 1889/2018).

#### **FATTO:**

1. Con deliberazione 258/2017/E/eel, l’Autorità ha accolto il reclamo presentato da Cuttitta S.r.l. (di seguito: Cuttitta o reclamante), ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, nei confronti di e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore), in merito al mancato avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto per la connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, con riferimento alla pratica di connessione 107082875;
2. il gestore ha impugnato, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano (di seguito: Tar Lombardia), la deliberazione 258/2017/E/eel;
3. con sentenza 1889/2018, il Tar Lombardia ha accolto il ricorso del gestore e, per l’effetto, ha annullato la deliberazione 258/2017/E/eel, stabilendo che *“Il ricorso è fondato nella parte in cui contesta la perplessità della motivazione dell’atto per aver escluso a priori l’applicabilità dell’art. 108 del Regio Decreto 1775/1933. Si tratta di questione logicamente precedente quella di stabilire se la norma sia stata abrogata dalla successiva riforma normativa e, di conseguenza, ha carattere assorbente”*;
4. in particolare, il giudice amministrativo ha stabilito che *“l’atto va annullato per perplessità della motivazione con conseguente obbligo dell’ARERA di ripronunciarsi valutando come astrattamente applicabile alla fattispecie l’autorizzazione prevista dalla suddetta norma”*;
5. con deliberazione, 492/2018/E/eel, l’Autorità ha, quindi, avviato un procedimento per dar corso all’esecuzione della sentenza suddetta del Tar Lombardia;
6. le parti non hanno presentato documentazione difensiva nel corso del presente procedimento;
7. con nota dell’11 dicembre 2018, la Direzione Accountability e Enforcement, ha trasmesso il proprio parere tecnico, ai sensi dell’art. 5, comma 2 della Disciplina.

#### **QUADRO NORMATIVO:**

8. Al fine di eseguire la sentenza 1889/2018 rileva, in primo luogo, il TICA e, in particolare:

- l'articolo 9, comma 8, in base al quale il gestore di rete consente al richiedente, previa apposita istanza da presentare all'atto dell'accettazione del preventivo, di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative relative all'impianto di rete per la connessione;
  - l'articolo 9, comma 9, il quale prevede l'obbligo a carico del richiedente di tenere aggiornato il gestore di rete, con cadenza almeno semestrale, circa lo stato di avanzamento dell'*iter* autorizzativo, dando tempestiva informazione della conclusione positiva o negativa di tale *iter*.
9. Rileva, inoltre, l'articolo 6 del decreto legislativo 28/11, contenente la disciplina della Procedura Abilitativa Semplificata (c.d. PAS), per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di c.d. piccola taglia.
10. Rilevano, infine, come ritenuto dal Tar Lombardia, con la sentenza 1889/2018, gli articoli 108 e ss. del Regio Decreto 1775/33.

#### **QUADRO FATTUALE:**

11. In data 17 giugno 2016 Cuttitta, titolare della pratica per la connessione alla rete di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 243 kW, da realizzare in via Calamandrei, a Licata (AG), comunicava al gestore di rete la conclusione dell'*iter* autorizzativo dell'impianto di rete per la connessione, allegando:
- a) l'autorizzazione all'esecuzione dello scavo su strada pubblica (giusta Determina Dirigenziale n. 333 del 13/05/2016 del Dipartimento LL.PP. del Comune di Licata);
  - b) l'avvenuta formazione *ex lege* dell'autorizzazione comunale alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto, ottenuta ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 28/2011, a seguito di presentazione della dichiarazione di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) al Comune di Licata in data 17 maggio 2016.
12. Cuttitta, quindi, avendo già trasmesso al gestore, in data 22 aprile 2016, la dichiarazione di fine opere strettamente necessarie alla connessione di cui all'articolo 7, comma 10, del TICA, in data 26 luglio 2016 sollecitava il gestore ad avviare i lavori di realizzazione della connessione;
13. in data 4 luglio 2016, il gestore chiedeva al Genio Civile di Agrigento un parere in merito all'abilitazione ottenuta dal reclamante ai sensi del decreto legislativo 28/11, evidenziando la mancanza del "*parere ex RD 1775/33 dell'Assessorato Regionale all'Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità*";
14. con nota del 14 luglio 2016, l'U.O. 10 Impianti Elettrici del servizio provinciale del Genio Civile di Agrigento, comunicava al gestore che "*agli atti di quest'Ufficio non risulta che il produttore Cuttitta S.r.l. abbia presentato istanza ai sensi del R.D. 11/12/1933 n. 1775 per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linea elettrica a servizio di un impianto di produzione da fonte rinnovabile*". Il suddetto Ufficio, inoltre, con riferimento alla dichiarazione PAS

- presentata al Comune di Licata, segnalava il punto 2, lettera E), della Direttiva prot. 37564 del 23 ottobre 2014 dell'Assessorato Regionale dell'Energia;
15. con nota del 24 agosto 2016, il gestore rilevava che: *“la PAS prot. 28998 del 17/05/2016 rilasciata dal Comune di Licata relativa all'impianto di rete necessario a connettere l'impianto di produzione, non riporta alcun riferimento al previsto parere del Servizio 10 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti”*;
  16. in data 5 settembre 2016, il gestore invitava pertanto Cuttitta ad integrare, con il suddetto parere del Servizio 10 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, la documentazione relativa alla comunicazione di conclusione dell'iter autorizzativo (inviata in data 17 giugno 2016), ai sensi dell'articolo 9 del TICA;
  17. con nota del 13 settembre 2016, Cuttitta contestava la suddetta richiesta di integrazione documentale, ritenendo non necessario il ridetto parere;
  18. in data 16 settembre 2016, il gestore richiedeva al Comune di Licata di ricevere *“l'autorizzazione PAS [...] con esplicita autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dei nuovi impianti da realizzare”*, in quanto detto Comune *“è l'autorità competente per territorio, che dovrà verificare, tra l'altro, l'esistenza di vincoli sull'area oggetto di intervento anche sulla base di quanto previsto dall'art. 3 comma 1 let. A) del Decreto Presidenziale 18 Luglio 2012 n. 48, l'assoggettabilità o meno delle opere al progetto in argomento alla procedura richiamata dall'art. 12 del D.lgs. 387/2003 (autorizzazione unica), e l'applicazione della L.R. 29/2015 (norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche)”*;
  19. in data 3 novembre 2016, il Comune di Licata, in risposta al gestore, evidenziava come la PAS di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28/11 *“non prevede alcun rilascio di autorizzazione esplicita”*, precisando, inoltre, di aver verificato che l'intervento di cui alla dichiarazione PAS del 17 maggio 2016 *“non contrasta con lo strumento urbanistico vigente”* e non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica semplificata di cui all'Allegato 1, D.P.R. 139/2010;
  20. infine, in data 23 novembre 2016, il gestore scriveva nuovamente al Comune di Licata, alla Regione Sicilia e al Genio Civile di Agrigento, ribadendo che *“non risulta acquisito, tra gli altri, il parere dell'Assessorato per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità previsto dalla direttiva prot. n. 37564 del 23/10/14 pubblicata sulla G.U.R.S. N. 47 del 07/11/2014”*.

#### **VALUTAZIONE:**

21. In via preliminare si rileva che, in esecuzione della sentenza del Tar Lombardia 1889/2018, passata in giudicato, l'Autorità è chiamata a ripronunciarsi in merito al reclamo presentato da Cuttitta nei confronti di e-distribuzione, alla luce delle indicazioni sostanziali fornite dalla sentenza (cd. effetto conformativo del giudicato) ossia «valutando come astrattamente applicabile alla fattispecie

l'autorizzazione prevista dalla suddetta norma», vale a dire dagli articoli 108 e ss. del Regio Decreto 1775/33.

22. Pertanto, le argomentazioni di seguito delineate, in ordine alla valutazione del citato reclamo, discendono dal presupposto che tale autorizzazione sia “astrattamente applicabile” alla fattispecie in esame e in particolare al citato impianto di rete.
23. Ciò posto, la disposizione in parola, prevede che: “Le linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica aventi tensione non inferiore a 5000 volta sono autorizzate dal Ministro dei lavori pubblici. Il Ministro dei lavori pubblici può subordinare l'autorizzazione alla osservanza di speciali obblighi per la tutela degli interessi generali connessi alla trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica. Spetta al prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile, di autorizzare l'impianto di linee di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica di tensione inferiore a quella suindicata”. Il successivo articolo 111 del medesimo Regio Decreto prevede, inoltre, che: “Le domande di autorizzazione per costruzione di nuove linee o per varianti a quelle esistenti, corredate dal piano tecnico delle opere da costruire, sono presentate al prefetto o al Ministro dei lavori pubblici, secondo la rispettiva competenza, per tramite dell'ufficio del genio civile, il quale, ove non abbiano già provveduto i richiedenti, ne dà notizia alle autorità di cui all'art.120 ed al pubblico mediante avviso nel foglio degli annunci legali della provincia”.
24. Ciò premesso, si rammenta che il reclamante, al fine di realizzare ed esercire l'impianto fotovoltaico di cui è titolare, nonché per realizzare le opere necessarie alla sua connessione alla rete elettrica, si è avvalso della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 28/11.
25. La PAS, come è noto, costituisce una procedura unica semplificata per la realizzazione ed attivazione degli impianti in questione, istituita al fine di favorire il massimo sviluppo delle fonti rinnovabili e il conseguimento degli obiettivi nazionali indicati all'articolo 3 del decreto legislativo 28/11; principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale in conformità alla normativa dell'Unione Europea (cfr. Dir. CE 2001/77 e Dir. CE 2009/28, di cui le norme nazionali citate costituiscono attuazione), e ripetutamente affermati anche dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenze 92/2012 e 69/2018) nonché dalla giurisprudenza amministrativa (Tar Toscana, Sez. III, 1168/2018).
26. L'articolo 4, del decreto legislativo 28/11, prevede che “la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono disciplinati secondo speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione”. Il fattore comune a tutte le procedure amministrative per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e delle opere connesse è la previsione di un'unica procedura con un'unica amministrazione responsabile – nel caso della PAS, il Comune territorialmente competente – incaricata di valutare eventuali elementi di contrarietà ai lavori e di acquisire gli atti di assenso di competenza di altre amministrazioni, non allegati alla dichiarazione inviata dal

produttore; acquisizione che avviene, comunque, “sempre su impulso della amministrazione cui è riferibile la responsabilità procedimentale”, ossia come accennato, dell’amministrazione comunale territorialmente competente (Giurisprudenza consolidata, cfr., tra le tante, Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 256/2017).

27. In quest’ottica si è riconosciuta natura speciale a tale disciplina, informata al canone della massima semplificazione al fine di “... rendere più rapida la costruzione degli impianti di produzione di energia alternativa ” (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sezione IV, 28 giugno 2017, 3154) in aderenza ad “una scelta sul piano sostanziale coerente con l’impatto paesaggistico, certamente minore, data la limitata potenza e le dimensioni di gran lunga inferiori di siffatti impianti di produzione di energia”. (Tar Molise, Campobasso, Sez. I, 96/2017).
28. La disciplina in questione necessita di applicazione uniforme in tutto il territorio nazionale, compresa quindi la Regione Sicilia, come previsto dal decreto Presidenziale 48/12 (cfr. in particolare gli articoli 1 e 3). Al riguardo, si richiama il costante orientamento della Corte Costituzionale (cfr. di recente la sentenza 5 aprile 2018, 69) secondo cui la richiamata disciplina “deve essere ricondotta, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., alla materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, i cui principi fondamentali, in ordine ai regimi autorizzativi, sono stabiliti dallo Stato. Con la sentenza 99 del 2012 si è affermato che “Il legislatore statale, infatti, attraverso la disciplina delle procedure per l’autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ha introdotto principi che, per costante giurisprudenza di questa Corte, non tollerano eccezioni sull’intero territorio nazionale, in quanto espressione della competenza legislativa concorrente in materia di energia, di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione”. Tali principi sono contenuti nel d.lgs. n. 387 del 2003 e nel d.lgs. n. 28 del 2011 [...] ciascuno dei quali ha dato attuazione ad una direttiva dell’Unione europea”.
29. Ciò posto, il citato articolo 6 del decreto legislativo 28/11 prevede che il proprietario dell’immobile, o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall’impianto e dalle opere connesse, presenta al Comune, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. È inoltre previsto che, a detta dichiarazione, siano allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete.
30. Nel caso in cui venga riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, il Comune, entro il suddetto termine di trenta giorni, notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento. Se il Comune non interviene, decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione PAS, l’attività di costruzione dell’impianto di produzione e delle opere di connessione deve ritenersi assentita.

31. Inoltre, ai sensi del comma 5, del suddetto articolo 6 del decreto legislativo 28/11, qualora fossero necessari atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla suddetta dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
32. Pertanto, assumendo come astrattamente applicabile alla fattispecie in esame l'autorizzazione regionale prevista dall'articolo 108 del Regio Decreto 1775/33, essa rientrerebbe tra gli atti di assenso dei quali l'amministrazione comunale è chiamata a valutare la necessità di acquisizione ai fini della conclusione con esito positivo della PAS.
33. Ebbene, per il caso che occupa la presente controversia, pur a fronte della astratta applicabilità della citata disposizione, si prende atto, in primo luogo, che l'amministrazione comunale territorialmente competente (il Comune di Licata) non ha ritenuto di munirsi di tale titolo, non avendo esercitato a tal fine i propri poteri istruttori mediante l'indizione di una conferenza di servizi o l'acquisizione d'ufficio del citato documento (art. 6, comma 5 del decreto legislativo 28/11); l'amministrazione precedente non risulta, inoltre, avere adottato alcun atto di inibizione dell'intervento indicato da Cuttitta nella dichiarazione di PAS presentata in data 17 maggio 2016, per cui, per espressa previsione dell' art. 6, comma 4, decreto legislativo 28/11, la realizzazione del suddetto intervento “..deve ritenersi assentita...”.
34. In particolare, come espressamente dichiarato al gestore, con propria nota del 3 novembre 2016 (prot. 65009) il Comune di Licata ha evidenziato che la PAS “non prevede alcun rilascio di autorizzazione esplicita” e che “nell'ambito del procedimento istruttorio, questo Ufficio ha verificato che l'intervento consiste nella costruzione e l'esercizio di un elettrodotto in media tensione (MT-20kV) interrato di Enel Distribuzione S.p.a. [...] per la connessione alla rete esistente di un impianto fotovoltaico della società Cuttitta s.r.l. con potenza in immissione pari a 171 kW e non contrasta con lo strumento urbanistico vigente”.
35. Nella medesima nota, il Comune di Licata ha, altresì, precisato di aver verificato che “l'intervento di che trattasi è escluso tra quello soggetto ad autorizzazione paesaggistica semplificata di cui all'allegato 1 D.P.R. 139/2010”.
36. Né, infine, risulta che l'amministrazione comunale, successivamente alla formazione mediante PAS del citato titolo edilizio, abbia provveduto a ritirarlo nell'esercizio dei propri poteri di autotutela.
37. Pertanto, pur a fronte della astratta applicabilità alla fattispecie in esame della citata autorizzazione regionale, come ritenuta dalla sentenza 1889/2018, l'intervento indicato dal reclamante nella dichiarazione PAS risulta correttamente assentito, in applicazione della disciplina unica nazionale dettata dall'art. 6 del decreto legislativo 28/11.
38. Al riguardo si osserva che l'Autorità, nell'esercizio della funzione giustiziale, verifica la mera sussistenza dei titoli abilitativi relativi alla costruzione e gestione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la realizzazione

delle opere di rete necessarie alla connessione, rilasciati dalle altre amministrazioni ovvero dagli enti locali (nella fattispecie il Comune di Licata mediante PAS), non potendo sindacare, in assenza di una espressa disposizione di legge, la legittimità e conseguentemente l'efficacia degli stessi – peraltro, nel caso de quo il titolo abilitativo in parola si è consolidato non essendo stato annullato in sede giurisdizionale – stanti il riparto di competenze fissato dal Legislatore e le esigenze di certezza e affidamento degli operatori.

39. Pertanto, a conclusione del procedimento avviato con deliberazione 492/2018/E/eel, si ritiene che la nuova valutazione della controversia, effettuata in esito alle indicazioni sostanziali provenienti dalla sentenza 1889/2018, induca all'accoglimento del reclamo presentato da Cuttitta S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a.

### **DELIBERA**

1. in esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione II, 30 luglio 2018, 1889, di accogliere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Cuttitta S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., di cui alla pratica di connessione 107082875;
2. di prescrivere, a e-distribuzione S.p.a., in relazione alla pratica di connessione 107082875, di dare avvio – se non già avvenuto - entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione, ai lavori di realizzazione dell'impianto di rete con riferimento alla pratica di connessione 107082875;
3. di fissare, alla data del 3 novembre 2016, il *dies a quo* per la determinazione del “tempo di realizzazione della connessione” di cui all'articolo 1, comma 1, lettera mm), del TICA, atteso che in tale data e-distribuzione S.p.a. ha ricevuto conferma dal Comune di Licata del positivo esito della PAS relativa all'impianto di rete;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

15 gennaio 2019

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*